

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la legge cantonale sulla viticoltura e sulla enologia
(del 22 dicembre 1954)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Vi sottoponiamo, per il vostro esame e la vostra approvazione, il disegno di legge sulla viticoltura e sulla enologia, in applicazione della legge federale 3 ottobre 1951 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale e dell'ordinanza federale 18 dicembre 1953 sulla viticoltura e lo smercio dei prodotti viticoli (statuto del vino). Il disegno di legge comprende inoltre tutte le disposizioni emanate in sede cantonale dal 3 dicembre 1894 al 26 maggio 1954 (ricostituzione e trasformazione dei vigneti) che, pur non essendo imposte dalla legislazione federale, vanno, a parere nostro, mantenute in vigore e alcune altre, nuove, dettate dalla esperienza nostra di questi ultimi anni e suggerite dall'esempio di alcuni Cantoni viticoli confederati.

Ci asteniamo dal diffonderci in considerazioni generali sul problema viticolo ed enologico, ampiamente illustrato nei messaggi del Consiglio federale; rite-

niamo invece opportuno esporre la ragione e la portata dei singoli articoli ond'è composto il disegno di legge.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.* E' basato, come si diceva, sulla legge federale sull'agricoltura e sullo statuto federale del vino.
- Art. 2.* La Commissione viti-vinicola non è cosa nuova: esiste già da alcuni anni ed ha dato buona prova. Ad essa dobbiamo specialmente l'accordo raggiunto fra produttori, commercianti e Autorità federali e cantonali circa gli acquisti, i prezzi delle uve e la collaborazione nello smercio dei vini ticinesi.

2. VITICOLTURA

- Art. 3 - 4 - 5.* Riguardano il catasto viticolo che nel nostro Cantone è già ultimato.
- Art. 4 - 10.* Qui vengono integralmente e senza alcuna modificazione, inserite le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 1954 sulla ricostituzione dei vigneti.
- Art. 11.* Sono riprese, in parte, le disposizioni della legge cantonale del 3 dicembre 1894, con l'aggiunta che i viticoltori sono tenuti a fare la lotta contro i parassiti e che, in caso di inadempienza, il Dipartimento può eseguire i trattamenti a spese degli interessati. E' una misura necessaria per impedire il diffondersi delle malattie (già applicata, per esempio, nel Canton Vaud contro il rossore parassitario). L'art. 61 della legge federale prescrive che i Cantoni possono essere tenuti ad organizzare uno speciale servizio fito-sanitario; (art. 62) i produttori devono appoggiare, mediante appropriati sistemi di coltivazione e cure adeguate, come pure con l'applicazione tempestiva di mezzi di lotta sperimentale le misure prese dalla Confederazione o dal Cantone nel campo della polizia sanitaria.
- Art. 12.* Il sussidio cantonale all'assicurazione contro la grandine è regolato dal decreto legislativo 1. giugno 1920. Inserendo quelle disposizioni in questa legge, noi vorremmo che fosse lasciata al Potere esecutivo la facoltà di stabilire anno per anno la percentuale di sussidio; ciò per il fatto che la Confederazione ha già più volte modificato la sua percentuale e che l'art. 69 della legge sull'agricoltura non fissa un limite alla percentuale del sussidio federale. Rileviamo che nell'articolo stesso è detto che i sussidi sono prelevati dal quarto delle entrate lorde delle case da giuoco versato alla Confederazione.
- Art. 13.* E' sostanzialmente, il paragrafo dell'art. 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1950 sul commercio delle piante da frutto e del vivaismo che viene qui, per la completezza della legge, riprodotto. L'art. 12 dello Statuto del vino già fissa le norme per la produzione commerciale, la moltiplicazione e la messa in commercio di barbatelle, di marze, di talee e legni porta-innesti, e ne affida la sorveglianza ai Cantoni, i quali possono sottoporre a controllo di autenticità e sanitario, anche i campi madri. In questo articolo è quindi sufficiente affermare che il Dipartimento può autorizzare l'impianto di campi di piante madri per la produzione di legno americano. Attualmente non esiste nel Cantone che un solo impianto nel Demanio statale di Gudo, a titolo sperimentale. Il legno viene importato dall'estero. Non è però da escludere che, specialmente se dovessero sor-

gere ostacoli alle importazioni, altri campi possano sorgere. Di qui la necessità di prevedere l'autorizzazione del Dipartimento di agricoltura.

Art. 14 - 15. Altrettanto possiamo dire degli articoli concernenti il vivaismo. Non sono che la riproduzione di disposizioni già in vigore da alcuni anni nel Cantone e che ora trovano una base legale anche nell'art. 12 dello statuto federale del vino.

3. ENOLOGIA

Art. 16. Il testo unico della legge 21 settembre 1926 regolante la vendemmia nel Cantone, fa obbligo ai Municipi di fissare ogni anno il giorno di inizio della vendemmia per le diverse località del territorio e per le speciali varietà dei vitigni; mentre il decreto legislativo 14 febbraio 1949 (articolo 11) sulla ricostituzione e l'impianto dei vigneti e il regolamento di esecuzione (art. 12) del 25 marzo 1949 attribuiscono tale competenza al Dipartimento dell'agricoltura.

L'art. 16 del disegno di legge elimina il contrasto e ciò anche in ossequio all'art. 331 cifra e) dell'ordinanza federale 26 maggio 1936 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti di uso e consumo, il quale autorizza i Cantoni a fissare la data dell'inizio della vendemmia.

Art. 17. E' l'applicazione dell'art. 2 dello statuto del vino. Noi, senza dirlo esplicitamente nella legge, prevediamo che oltre il volume e la qualità della vendemmia e la separazione dei vitigni rossi da quelli bianchi, il Dipartimento dell'agricoltura possa ordinare anche il censimento dei ceppi coltivati per poter così continuare l'azione di ricostituzione dei vigneti. Il censimento dovrebbe essere fatto ogni quinquennio.

Art. 18. Il controllo obbligatorio della vendemmia è stato introdotto con decreto esecutivo 12 settembre 1944 conformemente alla circolare 31 luglio 1944 della Divisione federale dell'agricoltura. E' ora applicato in tutti i Cantoni viticoli. Fino alla fine dell'anno 1953, le spese di controllo furono interamente assunte dalla Confederazione. Lo statuto del vino fissa il 75 % delle spese a carico della Confederazione e il rimanente 25 % a carico dei Cantoni. Per alleggerire quest'onere e, nello stesso tempo, ottenere un migliore controllo delle ditte vinificatrici sui tassatori, prevediamo una tassa che i vinificatori dovranno versare per ogni giornata di lavoro dei tassatori. L'importo della tassa va al fondo speciale per lo smercio e il controllo dei prodotti viti-vinicoli, vale a dire ancora a favore dei coltivatori e dei commercianti.

Art. 19. L'art. 368 dell'ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari autorizza i Cantoni a emanare, quando circostanze speciali lo richiedono, disposizioni speciali sul controllo dei vini e l'art. 336 cifra 1 prescrive che le indicazioni concernenti l'origine (regione), luogo di produzione, sede del vigneto, specie delle uve ecc., devono essere conformi alla realtà ed escludere ogni possibilità di confusione. Ora, è evidente che noi non potremmo garantire ai consumatori un vino di qualità pure, come, per esempio, il Merlot, se non abbiamo la certezza che tali vini provengono esclusivamente dal vitigno omonimo. Di qui la necessità del divieto di taglio dei vini pregiati ticinesi in bottiglia. D'altra parte, le Cooperative dei produttori, sussidiate dal Cantone, non devono poter fare tagli con vini esteri per non mettersi in concorrenza con i negozianti importatori, i quali hanno l'obbligo di acquisto del vino indigeno; ed è loro interesse di creare e conservare la fiducia dei consumatori col vendere sempre vini autentici e schietti, di nostra e sicura provenienza. Infine è necessario indicare esattamente le condizioni alle quali devono rispondere le denominazioni dei vini: Merlot, Pinot e nostrani e americani.

Art. 20 - 21. L'art. 16 bis della legge 3 dicembre 1894, che prevede la partecipazione dello Stato alla istituzione di cantine sociali, è qui ripreso con alcune modifiche dettate dalla esperienza. In particolare si prevede: il sussidio anche all'ampliamento delle cantine esistenti; l'obbligo della consulenza enologica conferita al Dipartimento e la specializzazione del capo cantiniere per ottenere una vinificazione e una conservazione razionali e ineccepibili dal punto vista igienico e commerciale.

4. SMERCIO DEI PRODOTTI VITI-VINICOLI

Art. 22. Il controllo fitosanitario e di qualità sul commercio delle uve da tavola è già in vigore dal 1. settembre 1953, ed ha la sua base legale nel decreto legislativo 10 ottobre 1952 sul controllo obbligatorio della vendita dei prodotti orto-frutticoli. Ora la Confederazione, con decreto 4 ottobre 1954 del Consiglio federale, assume le spese di controllo dell'uva americana da tavola del Ticino.

E' nostra intenzione di prevedere nelle disposizioni esecutive anche una limitazione dell'orario a carico delle spedizioni. L'esperienza nostra trova conferma nel Vallese dove, da anni, la frutta destinata a esportazione fuori Cantone è soggetta a tale regolamentazione. Lo scopo è di ottenere un controllo migliore della qualità (possibile solo durante le ore diurne) e di evitare raccolte e consegne in quantità eccessive e ingombranti entro uno spazio di tempo troppo ristretto.

L'importo normale delle spedizioni di uve da tavola oltre Gottardo supera il milione di franchi all'anno e il numero di persone e di ditte che si dedicano a questa attività è in continuo aumento.

Il controllo fitosanitario e di qualità, al quale è praticamente condizionata la possibilità della spedizione ferroviaria per quantitativi che appena assumono qualche rilievo, è l'unico rimedio che possa parare efficacemente a uno stato di cose che era seriamente dannoso per il nome dei prodotti ticinesi e più ancora per i nostri produttori. Esso non ha quindi altro scopo che quello di salvaguardare gli interessi dei coltivatori, dei negozianti e dei consumatori.

Le intempestive e irrazionali raccolte e spedizioni che si sono contate per il passato erano, tra altro, causa di squilibri sul mercato e di forzate e precipitose discese dei prezzi.

Osserviamo infine che le ditte importatrici di uve nere estere hanno assunto l'impegno di cessare le importazioni all'inizio del raccolto delle nostre uve da tavola. Il fatto è importante perchè le uve da tavola figurano nelle liste dell'OECE, fra i prodotti non contingentati e la loro importazione renderebbe, da un lato, facili le manipolazioni (travasamento delle uve estere negli imballaggi ticinesi) e dall'altro la differenza di prezzo provocherebbe una rapida saturazione dei mercati di oltre Gottardo, che si ripercuoterebbe immediatamente e sfavorevolmente sulla vendita delle uve da tavola del Cantone Ticino. A proposito della tassa prevista, che va a favore del fondo per il controllo e lo smercio dei prodotti viti-vinicoli ticinesi, è da notare che già da due anni (1953 - 1954) gli speditori versano al Dipartimento dell'agricoltura 20 centesimi per ogni quintale di uva spedito. L'importo totale fu utilmente speso nella pubblicità sui giornali confederati per mezzo dell'Ufficio svizzero di propaganda per i prodotti agricoli con sede a Zurigo.

Art. 23. I Cantoni viticoli della Svizzera romanda prelevano una tassa dai viticoltori e dai compratori di uve. Le tasse sono destinate ad alimentare i fondi di propaganda viti-vinicola. Così, per esempio, nel Can-

tone di Neuchâtel la tassa è di centesimi 10 per ara viticola e di centesimi 20 per quintale di uva venduta; nel Canton Ginevra la tassa è di centesimi 40 per ara viticola e nel Canton Vaud l'importo annuale delle tasse è di circa 80.000,— franchi.

Per facilità di controllo e di prelevamento nel prevediamo una tassa a carico per metà del venditore e per l'altra metà del compratore, su tutte le uve sottoposte alla gradazione Oeschle. L'importo della tassa è riversato al fondo per il controllo e lo smercio dei prodotti vitivinicoli ticinesi.

- Art. 24.** Sono qui riprese le disposizioni del decreto esecutivo in vigore dall'8 giugno 1948 concernente la attribuzione della marca di qualità « VITI » ad vini pregiati ticinesi. Non vi sarebbe alcuna ragione di modificare una pratica che ha fin qui dato ottimi risultati.

5. PROPAGANDA - FINANZIAMENTO

- Art. 25.** Lo Stato non vuole assumere i compiti che possono essere bene affidati alle Associazioni agricole la cui collaborazione è desiderata e sollecitata. E' per ciò che proponiamo il riconoscimento delle organizzazioni dei viticoltori aderenti alla Unione dei contadini ticinesi e la corrisponzione di un sussidio sulle spese che, nell'ambito loro assegnato, debbono fare.

- Art. 27.** Anche il « fondo per il controllo e la propaganda » fu creato con il decreto esecutivo 8 giugno 1948. L'amministrazione del fondo alimentato da un contributo cantonale di Fr. 15.000,— e di un contributo federale di Fr. 15.000,— è affidata al Dipartimento dell'agricoltura. Il « fondo » ha permesso in questi ultimi anni, una efficace propaganda nel Cantone e oltre Gottardo.

Con le entrate che saranno date dalla nuova legge (tasse sul vivandismo e sul commercio delle barbatelle, contributo dei vinificatori per la messa a disposizione dei tassatori, tasse sul commercio delle uve da tavola, tassa sull'assegnazione del marchio viti) e con i contributi del Cantone e della Confederazione, si calcola di poter così disporre di un importo di Fr. 70 - 80.000,— all'anno per coprire le spese di propaganda, di tassazione delle uve da vino, di indennità ai membri della Commissione paritetica e di quella per la degustazione dei vini e per un sussidio alle organizzazioni dei viticoltori.

- Art. 28.** Si mantiene una situazione di fatto esistente. Il Dipartimento dell'agricoltura, per mezzo del Servizio cantonale della viticoltura e della enologia e dell'Istituto agrario cantonale, provvede a quanto è necessario per le sperimentazioni e per l'assistenza tecnica e il perfezionamento professionale. Esso lavora in collaborazione con le stazioni federali e con la neo costituita sottostazione cantonale. L'art. 17 della legge federale sull'agricoltura assegna speciali sussidi a questo scopo.

Il disegno di legge che vi sottoponiamo è un altro che si aggiunge a quelli già emanati in applicazione della legge federale sulla agricoltura e le relative ordinanze. Abbiamo già detto in precedenti messaggi che tutte codeste leggi e quelle che verranno saranno alla fine raccolte in un unico testo che formerà la nuova legge cantonale sull'agricoltura.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Deputati, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

LEGGE
sulla viticoltura e sulla enologia
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

vista la legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951;
vista l'ordinanza federale concernente la viticoltura e lo smercio
dei prodotti viticoll (statuti del vino) del 18 dicembre 1953;
visto il messaggio 22 dicembre 1954 n. 529 del Consiglio di Stato,

decreta:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo

Il Cantone promuove la viticoltura e lo smercio dei prodotti viticoll in conformità delle disposizioni della presente legge. Sono parimenti applicabili le norme della legge federale sull'agricoltura e quelle dell'ordinanza concernente lo statuto del vino.

Art. 2

Commissione consultiva

E' istituita una Commissione consultiva per l'esame dei problemi vitivinicoll ticinesi.

La Commissione sorveglia i lavori di ricostituzione dei vigneti ed esamina le questioni relative alla fissazione dei prezzi, allo smercio della produzione e alle mete della vendemmia.

Il Consiglio di Stato nomina la Commissione, composta di 9 o 11 membri, rappresentanti il Dipartimento cantonale dell'agricoltura (chiamato in seguito Dipartimento), i produttori, le Cantine sociali e il commercio dei vini. Il direttore del Dipartimento presiede la Commissione.

II. VITICOLTURA

Art. 3

Catasto viticolo

Il Cantone collabora alla istituzione del catasto viticolo per mezzo del Dipartimento.

Le opposizioni al catasto e le domande di modificazione o completazione del catasto devono essere presentate al Dipartimento, che le trasmette, con il suo parere, alla competente istanza federale.

Art. 4

Ricostituzione del vigneti

1. Elenco delle varietà

Il Cantone sussidia la ricostituzione e la trasformazione dei vigneti in quanto effettuate con barbatelle resistenti alla fillossera.

Il Dipartimento elabora un elenco delle varietà adatte alle condizioni del Cantone.

L'elenco cantonale comprende:

- a) i vitigni la cui piantagione è raccomandata;
- b) i vitigni la cui piantagione è ammessa provvisoriamente;
- c) i portainnesti ammessi.

Art. 5

Gli impianti con barbatelle di Isabella e di altri ibridi produttori diretti sono ammessi solo nel caso in cui l'intera produzione venga destinata quale uva da tavola, alla preparazione di succhi d'uva senz'alcole, di vini per l'uso domestico del produttore o per scopi industriali; la produzione di vini di consumo per il commercio è esclusa. Dal 1. di gennaio 1955 i vitigni autorizzati provvisoriamente possono essere piantati soltanto in una proporzione non superiore al 10 per cento del numero complessivo dei ceppi di ogni azienda.

2. Ibridi produttori

Art. 6

Con il consenso del Dipartimento, i vitigni e i portainnesti non indicati nell'elenco cantonale delle varietà, possono essere piantati a scopo sperimentale, sotto il controllo delle stazioni federali.

3. Piantagione di varietà non raccomandate

Il divieto di piantagione di vitigni e portainnesti non indicati nell'elenco cantonale delle varietà non si applica agli impianti fino a 100 barbatelle, semprechè la produzione sia destinata esclusivamente all'approvvigionamento diretto della famiglia del produttore.

Art. 7

Il sussidio per la ricostituzione del vigneti con vitigni delle varietà raccomandate nell'elenco cantonale, è fissato come segue:

Sussidi
1. per la ricostituzione
a) importo massimo

	Catasto viticolo	
	zona A	zona B
a) ricostituzione con vitigni bianchi, per ogni ceppo	Fr. 0,25	—,—
b) con vitigni rossi:		
in I classe, per ogni ceppo	» 1,50	0,75
in II classe, per ogni ceppo	» 1,25	0,60
c) con vitigno Bondola:		
in I classe, per ogni ceppo	» 0,75	0,40
in II classe, per ogni ceppo	» 0,60	0,30

Negli importi sopra indicati è compreso il sussidio federale: la classe di premiazione è stabilita dal Dipartimento. Gli impianti eseguiti con produttori ibridi sono esclusi dal sussidio.

Art. 8

Il sussidio di cui all'articolo precedente è stanziato nella misura del 100 % a chi esercita prevalentemente l'agricoltura, nella misura del 50 % a chi non è agricoltore, ritenuto in ambo i casi che la sostanza imponibile netta del richiedente non su-

b) importo minimo

peri i Fr. 20.000,— e la rendita tassabile non superi i Fr. 5.000,—. Il sussidio viene ridotto del 2 % per ogni Fr. 5.000,— in più di sostanza e per ogni Fr. 1.000,— in più di rendita; in ogni caso non può essere inferiore ad seguenti importi minimi:

	zona A	zona B
a) varietà bianche	Fr. 0,25	—,—
b) varietà rosse	> 0,50	0,25
c) varietà Bondola	> 0,25	0,15

Art. 9

2. Per la sostituzione

La sostituzione, prima del 31 dicembre 1961, di vitigni bianchi o di vitigni rossi non compresi nell'elenco cantonale delle varietà, con i vitigni rossi raccomandati, nelle zone A o B del catasto, è sussidiata nella identica misura della ricostituzione.

Art. 10

3. Versamento del sussidio: condizioni

Il numero minimo dei ceppi richiesti per l'ottenimento dei sussidi contemplati nella presente legge è di 100 per ogni varietà e per anno.

Sono inoltre riservate le condizioni imposte dalla legislazione federale.

In particolare il versamento dei sussidi è subordinato alla condizione che il beneficiario si impegni a non ricostituire o piantare un vigneto nella zona C del catasto viticolo nel 20 anni che seguono l'assegnazione di un sussidio per la ricostituzione e trasformazione di vigneti nelle zone A o B di sua proprietà. In caso di inadempienza il beneficiario è tenuto a rifondere l'intero importo dei sussidi percepiti.

Art. 11

Protezione della vite

1. Difesa fitosanitaria

Il Consiglio di Stato prende le misure atte a combattere i parassiti della vite (funghi, batteri, virus, insetti).

I viticoltori sono obbligati a notificare al Dipartimento la apparizione di malattie o di parassiti particolarmente pericolosi.

I viticoltori sono tenuti, sotto comminatoria delle sanzioni previste dalla legge, ad applicare tempestivamente le misure di polizia fitosanitaria, che il Dipartimento impone nell'interesse generale.

In caso di inadempienza il Dipartimento può far eseguire i trattamenti necessari a spese dell'interessato.

Art. 12

2. Assicurazione contro la grandine

Per l'assicurazione contro la grandine, presso un Istituto debitamente autorizzato, il Cantone accorda un sussidio sulle spese di polizza e sul premio di assicurazione.

La percentuale del sussidio viene stabilita anno per anno, dal Consiglio di Stato. E' esclusa la partecipazione del Cantone al pagamento di eventuali soprapremi.

Legni portainnesti - barbatella - vivaismo

1. Produzione e commercio

Art. 13

L'importazione di legni americani portainnesti è riservata al Dipartimento; quella delle barbatelle di vite è subordinata

all'autorizzazione che va richiesta ogni volta al Dipartimento.

Al vivaisti autorizzati i legni americani portainnesti sono venduti a prezzo di costo.

Il Dipartimento può autorizzare l'impianto di campi di piante madri (legno americano).

Art. 14

E' vivaista al sensi di legge chi produce e mette in commercio barbatelle di vite innestate o legname americano portainnesti. 2. Vivaista-
definizione

L'esercizio del vivaismo è subordinato all'autorizzazione del Dipartimento che rilascia la relativa patente a chi è in possesso del diploma di una scuola agraria di viticoltura riconosciuta. Ai vivaisti già autorizzati non è richiesta la presentazione del titolo di studio.

La patente può essere negata o revocata a chi dimostra incapacità tecniche oppure a chi contravviene alle disposizioni vigenti in materia.

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni. La decisione del Consiglio di Stato è inappellabile.

Art. 15

Per la patente di vivaista viene prelevata una tassa annua dell'importo massimo di Fr. 20,—. 3. Tasse

I vivaisti devono versare una tassa di centesimi 10 al massimo per ogni barbatella di vite venduta nel Cantone o fuori. La tassa è dovuta anche da chiunque importi barbatelle dall'estero o da altri Cantoni.

Il Consiglio di Stato fissa annualmente il prezzo di vendita delle barbatelle e l'ammontare delle tasse previste nel presente articolo.

III. ENOLOGIA

Art. 16

Le mete delle vendemmie per le uve di ceppo europeo, da vino e da succo d'uva, sono obbligatorie per tutti i viticoltori e sono stabilite dal Dipartimento, su proposta della Commissione cantonale per la viticoltura. Mete delle
vendemmie

I Municipi hanno la facoltà di stabilire mete comunali dopo le date decretate dal Dipartimento e di applicare ai trasgressori la multa prevista dalla presente legge.

Art. 17

Il Consiglio di Stato può ordinare il censimento della vendemmia. I Municipi, conformemente alle istruzioni emanate dal Dipartimento, devono notificare annualmente il volume della vendemmia registrato nel Comune, nonchè ogni altra informazione che fosse richiesta. Dichiarazione
obbligatoria

Art. 18

La tassazione delle uve da vino e da succo d'uva vinificate dai negozianti di vino, dalle cantine sociali o da altri acquirenti, è obbligatoria in tutto il Cantone.

Tassazione
obbligatoria

Non sono soggette all'obbligo della tassazione le uve vinificate in proprio dai singoli proprietari e quelle provenienti da ibridi produttori diretti (Seibel, Baco, Clinton, Isabella, ecc.).

La tassazione avviene mediante determinazione densimetrica (gradazione Oechsle) secondo le norme emanate dal Dipartimento.

Per sopperire alle spese sostenute dal Cantone per la tassazione obbligatoria delle uve, sarà prelevata una tassa di Fr. 10,— per ogni giornata di lavoro del tassatore, a carico del vinificatore.

Art. 19

Taglio dei vini
Divieto

Non è ammesso il taglio dei vini pregiati ticinesi venduti in bottiglie portanti una etichetta con la indicazione di origine di varietà del vitigno.

Le cooperative di produttori sussidiate dal Cantone non possono tagliare gli altri vini con vini importati.

Sono riservate le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari circa il normale trattamento di cantina.

Cantine sociali
1. Sussidi

Art. 20

Quando l'interesse dell'economia viticola lo esige il Cantone concorre alla costruzione e all'ampliamento di Cantine a carattere cooperativo, create dai produttori, con un sussidio massimo del 25 % delle spese totali.

2. Condizioni

Art. 21

Il Consiglio di Stato può subordinare il versamento del sussidio concesso dal Cantone a garanzie d'ordine tecnico ed organizzative, nell'interesse dell'economia vitivinicola di una regione o del paese.

In particolare il sussidio è sempre subordinato all'obbligo:

- a) di conferire allo Stato una rappresentanza in seno agli organi della società e all'amministrazione dell'azienda;
- b) di conferire la consulenza enologica al Dipartimento;
- c) di assumere, quale capo-cantiniere, un enologo in possesso del diploma di una scuola superiore di enologia.

IV. SMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

Art. 22

Smercio delle
uve
1. da tavola

La spedizione fuori Cantone di uve ticinesi da tavola è soggetta al controllo obbligatorio fitosanitario e di qualità. Gli invii inferiori a due quintali non sono sottoposti al controllo.

La prova del controllo viene impressa sull'imballaggio e costituisce la garanzia della qualità del prodotto messo in commercio.

Per ogni quintale di uva spedita fuori Cantone gli speditori devono versare al Dipartimento una tassa di cent. 20; inoltre, devono pagare una tassa annua di Fr. 20,—; la tassa annua non è dovuta dai produttori che spediscono esclusivamente la loro produzione.

La marca di garanzia della qualità del prodotto può essere rifiutata anche quando lo speditore ha ripetutamente o intenzionalmente violate le norme vigenti in materia. In questo caso la decisione va notificata ai produttori.

Art. 23

Gli acquirenti di uve sottoposte alla determinazione densimetrica devono versare una tassa di Fr. 1,— per ogni quintale di uva: metà della tassa è a carico del venditore.

2. da vino

Art. 24

Allo scopo di incoraggiare la produzione e lo smercio dei vini pregiati ticinesi, viene creata la marca di qualità VIII (vini ticinesi).

Smercio dei vini pregiati
Marca di qualità

La marca è depositata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale a Berna.

Un regolamento, emanato dal Consiglio di Stato, fissa le condizioni e le tasse per l'ottenimento della marca.

V. ESECUZIONE - PROPAGANDA E FINANZIAMENTO DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 25

Il Consiglio di Stato è incaricato di eseguire la presente legge. Esso emana a tale scopo le disposizioni esecutive e i regolamenti necessari.

Esecuzione

Il Dipartimento può far capo alla collaborazione delle organizzazioni dei viticoltori aderenti alla Unione dei contadini ticinesi.

Lo Stato assegna, annualmente, un contributo alle organizzazioni dei viticoltori aderenti all'Unione dei contadini ticinesi. L'importo sarà prelevato dal « Fondo di propaganda ».

Art. 26

I sussidi cantonali indebitamente riscossi devono essere restituiti, indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.

Restituzione dei sussidi

Art. 27

E' istituito un « Fondo » per il controllo e la propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi.

Fondo di propaganda

Il « Fondo » è alimentato dalle tasse per la propaganda e lo smercio previste dalla presente legge, dai contributi federali e di altri enti.

Il Consiglio di Stato iscrive annualmente, nel bilancio preventivo, il contributo cantonale.

Art. 28

**Ricerche - corsi
e conferenze**

Le ricerche e gli esperimenti nel campo viticolo ed enologico sono affidate al Dipartimento.

Per conseguire una più razionale coltivazione della vite e una più efficiente utilizzazione dei prodotti, il Dipartimento può organizzare e promuovere corsi, conferenze e dimostrazioni.

Art. 29

Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente legge o alle norme esecutive emanate in virtù di essa, sono punite, conformemente alla procedura per le contravvenzioni, con una multa da Fr. 20,— a Fr. 1.000,— semprecchè per la medesima infrazione la legislazione federale in materia non preveda una pena diversa.

Alle multe inflitte in virtù della presente legge non è applicabile la riduzione prevista dalla legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 30

**Entrata
in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie.

In particolare sono abrogati con le loro prescrizioni esecutive :

l'art. 16 bis della legge cantonale 3 dicembre 1894 circa il promovimento dell'agricoltura, per quanto concerne la istituzione delle cantine sociali;

il decreto legislativo 8 gennaio 1923 / 16 aprile 1951 concernente il sussidiamento dei vigneti;

il testo unico 21 settembre 1926 della legge regolante l'epoca della vendemmia nel Cantone;

il decreto legislativo 1. giugno 1920 concernente l'assicurazione contro la grandine;

gli art. 2 e 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1949 concernente la ricostituzione e l'impianto dei vigneti;

il decreto legislativo 20 dicembre 1950 sul commercio delle piante da frutto e del vivaismo, per quanto concerne la vite;

il decreto legislativo 26 maggio 1954 sulla ricostituzione e la trasformazione dei vigneti.